

# STATUTO



## **STATUTO**

### **TITOLO I°**

#### **DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA, DOMICILIO**

##### **ARTICOLO 1**

E' costituita una Società per Azioni con la denominazione "Società Azionaria Gestione Aeroporto Torino S.p.A." e con la sigla "S.A.G.A.T. S.p.A."

##### **ARTICOLO 2**

La società ha sede legale e centro direzionale nel Comune di Caselle Torinese.

##### **ARTICOLO 3**

La società ha per oggetto la gestione dell'Aeroporto Civile della Città di Torino, ed ogni operazione che abbia attinenza, anche indiretta, con la stessa, allo scopo di incrementare l'attività aeroportuale con criteri di economicità ed efficienza, il collegamento aereo della Regione Piemonte con i principali centri nazionali ed esteri e di contribuire allo sviluppo economico e turistico di Torino e del Piemonte, direttamente o tramite proprie controllate.

Essa, oltre a dedicare la propria attività a tutto quanto abbia attinenza col funzionamento dell'Aeroporto stesso, compresi i trasporti in superficie inerenti all'attività aeroportuale, può addivenire, previa anche acquisizione delle aree eventualmente occorrenti, alla costruzione di opere che siano rivolte all'ampliamento, all'ammodernamento delle infrastrutture aeroportuali ed all'integrazione di strutture di assistenza al volo ed a terra, considerate utili ai fini del migliore assetto dell'aeroporto, nonché allo sfruttamento commerciale dell'aerostazione e delle strutture connesse, compiendo all'uopo le occorrenti operazioni finanziarie.

Per gli stessi motivi, e in particolare per l'agibilità dell'aeroporto, può eseguire direttamente impianti di ogni tipo.

La società inoltre può assumere partecipazioni in altre Società ed Enti di qualsiasi genere nel settore aeroportuale e in attività connesse.

La società può inoltre compiere le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; essa può altresì, senza carattere di professionalità, prestare garanzie sia reali sia personali anche a favore di terzi in quanto strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che

ne disciplinano l'esercizio.

#### **ARTICOLO 4**

La durata della società è fissata fino al trentun dicembre duemilacinquanta e può essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dei Soci.

L'eventuale proroga della durata della società non costituisce causa di recesso per i soci.

#### **ARTICOLO 5**

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società ed a tutti gli effetti è quello risultante dal libro dei soci.

Al momento della richiesta di iscrizione a libro soci, il socio deve indicare il proprio domicilio ed è onere del socio stesso comunicare ogni eventuale variazione.

Il socio può altresì comunicare gli eventuali numeri di fax e/o indirizzi di posta elettronica a cui possono essere inviate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto.

Qualora ciò non avvenga, tutte le comunicazioni previste dal presente statuto dovranno essere effettuate al socio tramite lettera raccomandata A/R (o con sistema di invio equivalente) all'indirizzo risultante dal libro soci.

### **TITOLLO II°**

#### **CAPITALE SOCIALE, AZIONI, FINANZIAMENTI, OBBLIGAZIONI, PATRIMONI DESTINATI**

#### **ARTICOLO 6**

Il capitale sociale è di Euro 12.911.481 (dodicimilioninovecentoundicimilaquattrocentottantuno) diviso in numero 2.502.225 (duemilionicinquecentoduemiladuecentoventicinque) azioni da Euro 5,16 (cinque virgola sedici) caduna.

Le azioni sono nominative ed indivisibili e sono trasferibili mediante girata autenticata da un notaio o da altro soggetto secondo quanto previsto dalle leggi speciali o con mezzo diverso dalla girata ai sensi dell'art. 2355 del Codice Civile.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi, nonché a favore di prestatori di lavoro ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile ed altresì a fronte di conferimenti di beni in natura e di crediti da parte dei soci.

La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della società ed al presente statuto.

In applicazione del disposto del secondo comma dell'art. 2348 del Codice

Civile, è possibile creare categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti.

A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura che di volta in volta verrà fissata dal Consiglio di Amministrazione salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 Codice Civile.

#### **ARTICOLO 7**

I soci possono finanziare la società, fatti salvi i requisiti previsti dalle disposizioni di legge; in tal caso i versamenti, se non diversamente stabilito, si intendono infruttiferi e se i soci non hanno stabilito il termine di restituzione, la società è tenuta a rimborsarli previo un preavviso, da parte del socio finanziatore, di sei mesi.

I soci possono altresì effettuare versamenti in conto capitale; in tal caso i versamenti devono avvenire in proporzione alle quote possedute e la società non è tenuta alla loro restituzione. Sui versamenti effettuati in conto capitale non vengono corrisposti interessi.

Il rimborso dei finanziamenti è subordinato al rispetto delle disposizioni di legge in materia.

#### **ARTICOLO 8**

La Società può emettere prestiti obbligazionari anche convertibili nei modi e nei termini di legge.

I titolari di obbligazioni debbono scegliere un loro rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente statuto relative alle Assemblee speciali.

### **TITOLO III°** **ASSEMBLEA**

#### **ARTICOLO 9**

L'assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta la generalità degli azionisti e le deliberazioni prese vincolano anche i dissenzienti e gli assenti nei limiti del presente statuto.

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie riservate dalla legge.

Essa ha inderogabilmente competenza per:

- approvare il bilancio;
- nominare e revocare gli amministratori;
- nominare i sindaci ed il Presidente del collegio sindacale ed il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;

- determinare il compenso degli amministratori e dei sindaci;
  - deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.
- L'assemblea ordinaria approva altresì l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria le materie ad essa attribuite dalla legge.

In particolare sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- le modifiche dello statuto;
- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori.

#### **ARTICOLO 10**

Ogni azionista ha diritto ad un voto per ogni azione ordinaria posseduta e può farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante semplice delega scritta, a norma dell'art. 2372 del Codice Civile.

I soci che intendano partecipare all'assemblea devono depositare presso la sede sociale i propri titoli o certificati prima della data fissata per l'assemblea, al fine di provare la loro legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea.

#### **ARTICOLO 11**

L'assemblea degli azionisti può nominare, ove lo ritenga opportuno, il Presidente Onorario della Società, scelto tra personalità con chiara fama in campo aeronautico ed aeroportuale.

Il Presidente Onorario può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

#### **ARTICOLO 12**

L'assemblea è convocata, mediante avviso pubblicato sul quotidiano LA STAMPA almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea ordinaria e almeno 30 giorni prima della data fissata per l'assemblea straordinaria. In entrambi i casi deve essere data comunicazione ai soci nei modi e tempi indicati al comma successivo.

In deroga a quanto stabilito al comma che precede, l'avviso di convocazione dell'assemblea può essere comunicato ai soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa con uno dei seguenti mezzi di comunicazione:

- fax con richiesta di avviso di ricezione;
- e-mail con richiesta di avviso di ricezione;
- lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo in cui si svolgerà l'assemblea, nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica, la data e l'ora di convocazione dell'assemblea, le materie

all'ordine del giorno, le modalità di comunicazione del contenuto delle delibere e le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

L'assemblea può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tale evenienza:

- sono indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del 4° comma dell'art. 2366 del codice civile) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono trovarsi, e la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante;

- il presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, deve poter verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni;

- il soggetto verbalizzante deve poter percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le assemblee, tanto in prima quanto in seconda convocazione, possono essere tenute sia presso la sede sociale, sia in altro luogo, purché in Italia.

Con lo stesso avviso, a norma dell'articolo 2369 del Codice Civile, può fissarsi anche la data di seconda ed ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Le assemblee in seconda ed ulteriore convocazione devono avvenire a distanza almeno di ventiquattro ore e non oltre trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive.

L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio oppure entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2364 ultimo comma Codice Civile.

L'assemblea deve altresì essere convocata senza ritardo quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, i quali devono indicare nella domanda gli argomenti da trattare.

Essa è inoltre convocata in via ordinaria e straordinaria ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

### **ARTICOLO 13**

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di suo impedimento, da chi ne fa le veci ai sensi dell'articolo 23.

L'assemblea nomina un Segretario anche non azionista e, occorrendo, due scrutatori fra gli azionisti. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio, che viene scelto dal Presidente.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente, nel rispetto di quanto previsto dall'eventuale regolamento assembleare, ha il potere di proporre le procedure le quali possono comunque essere modificate con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il voto segreto non è ammesso; il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

#### **ARTICOLO 14**

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte del capitale rappresentato.

Per il computo del capitale occorrente per la legale costituzione dell'assemblea, si tiene sempre conto delle azioni rappresentate da qualunque azionista che, per qualsiasi ragione, si astenga dal voto.

Una volta constatata dal Presidente la regolare costituzione dell'assemblea, la validità delle deliberazioni della stessa non può essere infirmata dall'astensione dal voto o dall'allontanamento degli intervenuti nel corso dell'adunanza.

Quando sia rappresentato l'intero capitale sociale ed intervengano la maggioranza degli Amministratori e dei componenti il Collegio Sindacale, l'Assemblea è valida anche se non preceduta da formale convocazione. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla conseguente votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

In caso di assemblea totalitaria, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli Amministratori ed ai componenti del Collegio Sindacale non presenti.

#### **ARTICOLO 15**

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti delle azioni partecipanti alla votazione.

In caso di parità di voti le proposte si intendono respinte.



## **ARTICOLO 16**

L'assemblea straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% del capitale sociale.

## **ARTICOLO 17**

Le deliberazioni prese dall'assemblea sono accertate per mezzo di processi verbali sottoscritti dal Presidente dell'assemblea e dal segretario.

I verbali delle assemblee straordinarie sono redatti da un Notaio.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione e deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

## **ARTICOLO 18**

Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella assemblea speciale di appartenenza.

Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea straordinaria, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali ed alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto.

L'assemblea speciale:

- nomina e revoca il rappresentante comune ed il proprio Presidente, il quale può avere anche la funzione di rappresentante comune nei confronti della società;
- approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che modificano i diritti degli azionisti appartenenti a categorie speciali, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto;
- delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti, degli azionisti appartenenti a categorie speciali e dei titolari di strumenti finanziari muniti di diritti di voto e ne approva il rendiconto;
- delibera sulle controversie con le società e sulle relative transazioni e rinunce;
- delibera sulle altre materie di interesse comune.

La convocazione dell'assemblea speciale avviene su iniziativa del suo presidente, del Consiglio di Amministrazione o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa.

La procedura dell'assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento all'assemblea straordinaria della

società. La società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni, non può partecipare all'assemblea speciale. Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale hanno il diritto di partecipare senza voto all'assemblea speciale.

Le delibere dell'assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli articoli 2377 e 2379 del Codice Civile. Ai soci spetta altresì il diritto di agire individualmente, se l'assemblea speciale non abbia deliberato in merito.

Al rappresentante comune si applicano gli articoli 2417 e 2418 del Codice Civile.

#### **TITOLIV°** **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

##### **ARTICOLO 19**

La gestione della società spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, il quale compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

Sono attribuite altresì all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società.

Sono riservate al Consiglio di Amministrazione (e non possono essere delegate ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile) le decisioni sulle seguenti materie:

- a) approvazione e modifica del piano pluriennale e del *budget*;
- b) stipula di contratti commerciali con un valore superiore a euro 500.000 (cinquecentomila) diversi dalle operazioni bancarie e di finanziamento;
- c) operazioni di finanziamento con un valore superiore a euro 5.000.000 (cinquemilioni);
- d) operazioni con parti correlate;
- e) investimenti di valore individuale superiore a euro 500.000 (cinquecentomila) o in aggregato superiori a euro 5.000.000 (cinquemilioni), in entrambi i casi se non previsti dal *budget*;
- f) acquisto o dismissioni di partecipazioni di controllo o di partecipazioni con un valore superiore a euro 500.000 (cinquecentomila);
- g) conferimenti, cessioni, acquisti o affitti di azienda o rami di azienda;
- h) accordi di *joint venture*;
- i) proposte di fusioni o scissioni, aumenti di capitale e modifiche statutarie;
- j) stipula, modifica o scioglimento di patti parasociali, anche di società controllate;
- k) assunzione e licenziamento di *key manager* o comunque di dirigenti con una retribuzione annua lorda superiore a euro 150.000 (centocinquantamila);

- l) piani di incentivazione;
- m) acquisto o cessione di immobili;
- n) decisioni inerenti il voto da esprimere nelle assemblee delle società controllate.

#### **ARTICOLO 20**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da undici membri.

I Consiglieri durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e vengono a scadere in occasione dell'Assemblea dei Soci che approva il Bilancio del terzo esercizio.

Se, nel corso dell'esercizio, viene a cessare, per qualsiasi ragione, almeno la metà degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione e il Consiglio di Amministrazione dovrà immediatamente convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

I Consiglieri eletti dall'assemblea e quelli nominati ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile nel corso del triennio scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

#### **ARTICOLO 21**

Gli Amministratori sono remunerati in relazione alla carica ed all'opera prestata a norma dell'articolo 2389 del Codice Civile ed in ogni caso ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle attività svolte nell'interesse della società.

#### **ARTICOLO 22**

Ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile, gli enti pubblici (o le società da questi controllate) hanno facoltà di nominare un numero di Amministratori proporzionale alla partecipazione al capitale sociale.

La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione è riservata al Consigliere designato dal socio Comune di Torino, qualora il Comune di Torino eserciti la facoltà di nomina, ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile di cui al primo comma del presente articolo 22.

La nomina dei restanti membri del Consiglio di Amministrazione – ulteriori rispetto ai membri nominati ai sensi del precedente comma uno – avviene per voto di lista in base alle regole seguenti.

Le liste possono essere presentate da soci che, singolarmente o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 35% del capitale sociale. I soci, che abbiano esercitato la facoltà di nomina ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile, non presentano liste e non partecipano al voto sulle liste presentate dagli altri soci.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista sotto pena di ineleggibilità.

Ogni socio, singolarmente o insieme ad altri soci, può presentare una sola lista.

Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, con la dichiarazione attestante la titolarità del numero di azioni legittimante la presentazione della lista.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine come sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla normativa vigente.

Spetta al Presidente la verifica della sussistenza delle condizioni previste dal presente Statuto per la presentazione delle liste e l'esclusione di quelle presentate in difetto dei requisiti di cui al presente Statuto.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

In ciascuna lista i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno suddivisi in sequenza per uno, per due, per tre e così di seguito sino al numero di amministratori da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto, e verranno quindi disposti, per i candidati di tutte le liste, in un'unica graduatoria decrescente.

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto nella graduatoria i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente, per l'ultimo amministratore da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il minor numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età.

Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più amministratori non possa essere effettuata secondo quanto previsto nel presente articolo, si applicheranno le disposizioni di legge in materia.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del Codice Civile.

Gli amministratori così nominati durano in carica fino alla prossima assemblea.

Questa dovrà essere convocata entro quindici giorni dalla data della richiesta che, a tal fine, sia stata inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione anche da uno solo dei soci cui compete il diritto di nomina ai sensi dell'articolo 2449 Codice Civile ovvero anche da uno solo dei soci che hanno presentato la lista dalla quale furono tratti gli amministratori sostituiti.

L'assemblea chiamata ad eleggere i nuovi amministratori delibera nel rispetto di quanto previsto nei commi precedenti di questo articolo provvedendo, a seconda dei casi, a recepire la nomina effettuata ai sensi dell'articolo 2449 Codice Civile, ovvero a eleggere gli amministratori con voto di lista, a seconda delle modalità con le quali furono nominati quelli

venuti a cessare.

### **ARTICOLO 23**

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina nel proprio seno un Presidente e, ove lo ritenga opportuno, uno o due Vice Presidenti.

Salvi gli interventi urgenti ed indifferibili, in caso di assenza o di impedimento del Presidente di durata superiore agli otto giorni, ne fanno le veci, se nominati, il Vice Presidente più anziano di età o, in sua assenza, l'altro Vice Presidente, ovvero qualora entrambi fossero assenti od impediti, il Consigliere più anziano per ragioni di età.

Il Consiglio nomina inoltre un Segretario che può scegliere anche tra persone estranee al Consiglio.

### **ARTICOLO 24**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene scelto tra i Consiglieri nominati secondo quanto disposto dal precedente articolo 22, secondo comma.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché vengano fornite a tutti i consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Il Consiglio è convocato e si riunisce sia nella sede della società, sia altrove, ogni qualvolta il Presidente o chi ne fa le veci o, informandone preventivamente il Presidente, l'Amministratore Delegato, lo ritengano necessario ovvero ne sia fatta domanda da almeno tre Consiglieri.

La convocazione ha luogo mediante invito trasmesso mediante fax, telegramma o posta elettronica spediti al domicilio degli amministratori e dei sindaci effettivi almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo casi di urgenza, in cui è sufficiente il preavviso di due giorni tramite i mezzi indicati.

L'invito contiene il luogo, il giorno e l'ora della riunione e l'ordine del giorno delle materie da trattarsi.

Il Consiglio di Amministrazione si reputa comunque validamente costituito qualora, pur in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i componenti in carica degli organi sociali e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano anche mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente

ed il Segretario che stende il verbale sottoscritto da entrambi.

#### **ARTICOLO 25**

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei membri presenti, ad eccezione di quelle relative alle materie elencate alle lettere f), g), h), i), j) e n) del precedente articolo 19 le quali richiedono il voto favorevole di almeno otto consiglieri.

Nel caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede.

#### **ARTICOLO 26**

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2381 del Codice Civile, nomina un Amministratore Delegato scelto tra i Consiglieri nominati secondo quanto disposto dal precedente articolo 22, terzo comma, delegandogli proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega.

L'Amministratore Delegato è tenuto a riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con cadenza almeno bimestrale.

### **TITOLO V°** **FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE**

#### **ARTICOLO 27**

La firma sociale e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti della delega, all'Amministratore Delegato.

La firma sociale e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano anche al o ai Vice Presidenti, nei casi di cui al precedente articolo 23.

La firma sociale e la rappresentanza della società possono essere conferite a procuratori speciali per determinati affari o categorie di affari.

### **TITOLO VI°** **COLLEGIO SINDACALE**

#### **ARTICOLO 28**

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale è composto da cinque membri effettivi; devono inoltre essere nominati tre Sindaci Supplenti.

Ai sensi del D.M. 12 novembre 1997 n. 521 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze nominano rispettivamente un Sindaco. Il Sindaco nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze assume, a norma delle disposizioni vigenti, la funzione di Presidente del Collegio Sindacale.

Ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile, gli enti pubblici (o le società da questi controllate) hanno facoltà di nominare un numero di Sindaci proporzionale alla partecipazione al capitale sociale.

La nomina degli altri Sindaci – ulteriori rispetto ai Sindaci nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro dell'economia e delle finanze, nonché ai Sindaci eventualmente nominati ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile in conformità alla disposizione del precedente comma – è effettuata dall'assemblea ai sensi di legge.

Non partecipano al voto i soci che abbiano esercitato la facoltà di nomina dei Sindaci ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente del collegio devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro; i restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci; esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di ricevere, trasmettere o visionare ogni documento.

La retribuzione annuale dei Sindaci deve essere determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio. Contestualmente l'assemblea determinerà le modalità per il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio.

## **TITOL VII°** **BILANCIO, REVISIONE LEGALE DEI CONTI E UTILI**

### **ARTICOLO 29**

L'esercizio sociale si chiude al trentun dicembre di ciascun anno.

#### **ARTICOLO 30**

Devono essere inviati a tutti i soci:

- il progetto di bilancio consuntivo, unitamente alla relazione sulla gestione, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione, prima dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci;
- la versione finale del bilancio consuntivo approvato dall'Assemblea dei Soci.

#### **ARTICOLO 31**

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, conferisce l'incarico e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico; l'incarico ha la durata stabilita dalla legge.

#### **ARTICOLO 32**

Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, fatta deduzione del cinque per cento da attribuire alla riserva legale fino a quando essa abbia raggiunto il quinto del Capitale Sociale, e salve le altre destinazioni obbligatorie per legge eventualmente applicabili, saranno ripartiti secondo quanto disposto dall'assemblea dei soci.

### **TITOLO VIII°** **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'**

#### **ARTICOLO 33**

La società può essere sciolta e messa in liquidazione nei casi e secondo le norme di legge.

In tutti i casi di scioglimento, il Consiglio di Amministrazione deve eseguire gli adempimenti pubblicitari nei termini di legge.

L'assemblea straordinaria nomina in tale eventualità uno o più liquidatori e ne determina il numero, i poteri ed il compenso.

### **TITOLO IX°**



## **RECESSO**

### **ARTICOLO 34**

Non costituisce causa di recesso la proroga del termine della società.  
Il valore di liquidazione delle azioni del socio receduto è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

## **TITOLO X°** **COMPETENZA GIUDIZIARIA**

### **ARTICOLO 35**

La società è sottoposta alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria della sede sociale e presso la sua sede si intende eletto il domicilio degli azionisti.

## **TITOLO XI** **DISPOSIZIONE GENERALE**

### **ARTICOLO 36**

Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni del Codice Civile ed alle speciali leggi in materia.

**Versione ultima: aggiornato a maggio 2016**

## MODIFICHE APPORTATE ALLO STATUTO SOCIALE

- Assemblea Straordinaria 14.05.1964 - Art. 5
- Assemblea Straordinaria 22.07.1966 - Art. 4
- Assemblea Straordinaria 29.04.1968 - Artt. 3, 20, 23
- Assemblea Straordinaria 26.04.1971 - Art. 5
- Assemblea Straordinaria 15.02.1974 - Art. 3
- Assemblea Straordinaria 14.10.1976 - Art. 5
- Assemblea Straordinaria 08.10.1985 - Nuovo Testo
- Assemblea Straordinaria 10.12.1986 - Inserimento nuovo articolo  
(art. 10)
- Assemblea Straordinaria 26.02.1990 - Artt. 4, 5
- Assemblea Straordinaria 28.05.1992 - Art. 11
- Assemblea Straordinaria 22.09.1993 - Art. 5
- Assemblea Straordinaria 27.05.1994 - Artt. 3, 7, 9, 11, 13, 19, 20,  
23, 24, 25
- Assemblea Straordinaria 30.06.1999 - Artt. 18, 19, 25
- Assemblea Straordinaria 31.01.2001 - Artt. 2, 3, 4, 6, 9, 16, 18, 19,  
21, 23, 24, 25, 27, 28
- Consiglio di Amministrazione 21.11.2001 - Art. 5
- Assemblea Straordinaria 11.10.2004 - Artt. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11,  
12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 24,  
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,  
33, 34, 35, 36
- Assemblea Straordinaria 28.06.2007 - Art. 28
- Assemblea Straordinaria 07.05.2009 - Art. 6
- Assemblea Straordinaria 25.01.2013 - Artt. 19, 20, 22, 25, 28
- Assemblea Straordinaria 05.05.2016 - Artt. 3, 9, 13, 22, 28, 31, 34

